

I TRE FATTORI CHE FRENANO LA CLASS ACTION ALL'ITALIANA

di **Andrea Zoppini**

Con la legge del 2019 siamo al terzo capitolo della saga dell'azione di classe all'italiana. La *class action* ha fatto il suo ingresso nel dibattito parlamentare nel 2004, a seguito degli scandali Parmalat e Cirio. Ricordo proprio in quell'anno che quando una proposta di azione collettiva, che ho contribuito a scrivere, fu inserita nel disegno Letta-Pinza-Maccanico non furono poche le proteste e i timori che questo nuovo strumento processuale suscitava. Si paventava che gli avvocati avrebbero, come nei film americani, sollecitato un contenzioso strumentale ed estorsivo contro le imprese. Se guardiamo agli esiti pratici ci dobbiamo chiedere oggi le ragioni di un radicale insuccesso.

Nell'attuale versione dell'azione di classe all'italiana molti limiti precedenti sono stati superati. Innanzitutto, è stato ampliato l'ambito di applicazione oggettiva, essendo la nuova azione esperibile non più soltanto dai consumatori, ma anche da professionisti, imprese, associazioni senza scopo di lucro, investitori, azionisti, lavoratori. La legittimazione ad agire è stata attribuita, oltre che ai componenti della classe, anche alle associazioni e alle organizzazioni senza fine di lucro, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela dei diritti individuali omogenei lesi e purché iscritte in un elenco che dovrà essere istituito dal ministero della Giustizia. Altra rilevante novità attiene al meccanismo delle adesioni, consentite non solo successivamente al superamento del filtro di ammissibilità, ma anche dopo la sentenza con cui il tribunale accerta la violazione denunciata. La riforma interviene, infine, sui costi da sostenere per promuovere l'azione collettiva, i quali sono sensibilmente ridotti. A ciò si aggiunge un sistema di incentivi per i difen-

sori del ricorrente e per il rappresentante comune della classe.

Se, tuttavia, oggi facciamo un bi-

lancio, l'azione di classe continua a essere una soluzione alla ricerca di un problema da risolvere. Essa ambirebbe a offrire uno strumento per gestire processualmente i contenziosi seriali e per esercitare una funzione deterrente sulle imprese spingendole a comportamenti più avveduti e meno opportunistici. Provo a spiegare perché non accade.

1. Se guardiamo nell'ultimo decennio allo sviluppo dei sistemi di risoluzioni delle liti, un ruolo decisivo lo hanno assunto le forme di mediazione o composizione delle controversie alternative al giudizio. L'Arbitro bancario e finanziario oggi rappresenta un fondamentale strumento di accesso alla giustizia nella soluzione delle controversie tra banche e clienti. Ogni anno vengono decise, sottraendole ai tribunali civili, 27mila controversie, di queste il 64% non sarebbero state sottoposte ai giudici. Per il 69% la decisione dell'Abf è a favore dei consumatori (comprendendo in questo dato la cessazione della materia del contendere). Nello 0,6% dei casi l'intermediario non adempie la decisione dell'Abf, di questi per il 72% la decisione è confermata

dal giudice. Parimenti, l'arbitrato sulle controversie delle banche oggetto di risoluzione, istituito nel 2016 presso l'Autorità anticorruzione e fortemente voluto dall'ex Presidente Raffaele Cantone, ha sostanzialmente risolto tutte le controversie generate dal fallimento delle 4 banche. Per circa due terzi le decisioni sono andate a favore dei risparmiatori, aggiudicando circa la metà delle richieste risarcitorie. L'esperienza ci dice, quindi, che non è stata, sinora, l'azione collettiva uno strumento per risolvere i problemi del contenzioso seriale nel processo civile.

2. Lo stesso si può dire della regolazione del mercato. Per quanto concerne la funzione deterrente, molto spesso il contenzioso seriale si inserisce in mercati regolati, nei quali vi è un penetrante intervento delle autorità indipendenti che esercitano poteri *ex ante*. Se guardiamo, ad esempio, ai poteri dell'Autorità antitrust essa esercita

poteri preventivi con riguardo al mercato, alla liceità delle clausole contrattuali e alle pratiche commerciali poste in essere. In termini regolatori è ragionevole chiedersi se l'azione collettiva non finisca in realtà per generare costi che aumentano il prezzo finale che paga-

no tutti consumatori. Se i clienti dei treni regionali, servizio regolato e disciplinato da convenzioni regionali e sovvenzionato in perdita, chiedono il risarcimento del danno per i ritardi, ciò non stimola necessariamente l'impresa di trasporto a essere più efficiente, specie quando la rete è satura e il servizio è gestito in perdita. Al contrario, ne aumenta solo l'inefficienza. Ciò che manca in questi casi è una valutazione costi benefici al fine di vagliare quali sono le conseguenze sul prezzo ultimo a vantaggio dei consumatori.

3. L'azione di classe funziona là dove gli avvocati che promuovono l'azione hanno rilevanti incentivi economici a promuovere la causa e, investendo risorse proprie, a portarla a termine con successo. Tutto ciò manca nella disciplina attuale e, ancor di più, nel sistema dell'avvocatura italiana. L'incentivo degli avvocati nel contenzioso seriale contro le grandi imprese si è rivolto spesso a promuovere singoli giudizi di fronte ai giudici di pace per recuperare somme assolutamente bagatellari (quali pochi euro o centesimi nella liquidazione delle pensioni ovvero la restituzione dell'euro pagato per la consegna dell'elenco del telefono o nella tariffazione a 28 giorni). Da una causa anche di un solo euro promossa di fronte al giudice di pace l'attuale sistema consente talora di generare a favore dell'avvocato, che poi metta in esecuzione la sentenza, diverse centinaia di euro di condanna alle spese. Non è stata, dunque, sino a



L'autore. Andrea Zoppini è avvocato e professore ordinario di Diritto privato all'Università degli Studi di Roma Tre. Il testo qui a fianco è stato presentato al recente convegno organizzato in Senato sulla *class action*



oggi l'azione di classe uno strumento deflattivo del contenzioso civile. Tutto ciò fa emergere il tema della possibilità, oggi non prevista, che sia l'impresa danneggiante a promuovere l'azione di classe per risolvere in un unico giudizio con tutti i possibili convenuti i propri contenziosi su una materia determinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attività dell'Arbitrato

Periodo 2016-19

ISTITUTO	N. ISTANZE PERVENUTE	N. ISTANZE AMMISSIBILI	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO RICONOSCIUTO
Banca Etruria	868	831	€ 29.182.325,39	€ 20.726.088,53
Banca Marche	365	355	€ 35.512.150,30	€ 19.044.082,13
Carichiati	119	117	€ 5.277.896,83	€ 2.020.578,31
Cariferrara	393	382	€ 8.269.845,53	€ 2.619.318,58
TOTALE	1745	1685	€ 78.242.218,05	€ 44.410.067,55

Fonte: Autorità Anticorruzione, Relazione Arbitro bancario e finanziario